Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2500.
Autorizzazione all'applicazione contemporanea delle imposte di soggiorno e di cura nella stazione di soggiorno di Asiago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Asiago chiede, in esecuzione di propria deliberazione 9 giugno 1934-XII, l'autorizzazione ad applicare, in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel

Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni, nella misura del 10 per cento sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi e pensioni;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 23 marzo 1935-XIII vennero confermate al comune di Asiago le particolari caratteristiche di stazione di soggiorno;

Considerato che l'applicazione del tributo si addimostra necessaria per fronteggiare spese di carattere inderogabile, attinenti all'incremento ed allo sviluppo della stazione di soggiorno ad Asiago;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Vicenza in seduta del 9 luglio 1934-XII;

Veduti gli articoli 170 e 173, comma terzo, del testo unico sulla finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione comunale di Asiago è autorizzata ad applicare, in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni nella misura del 10 per cento sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi e pensioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2501.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Caterina Valle Grober », in Alagna Valsesia (Vercelli).

N. 2501. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Caterina Valle Grober », con sede in Alagna Valsesia (Vercelli), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 256.

Chiusura della gestione di liquidazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 5 marzo 1924, n. 356, 5 aprile 1928, n. 934, e 9 dicembre 1929, n. 2188, relativi all'istituzione e funzionamento dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova »;

Visto il R. decreto 16 novembre 1933, concernente lo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del predetto Ente;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1934, n. 541, relativo allo scioglimento e liquidazione dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione in data 31 maggio 1936-XIV del Regio liquidatore, che approva il conto di liquidazione e propone la definitiva chiusura di gestione;

Vista la deliberazione podestarile n. 156 in data 9 novembre 1936 del comune di Padova, debitamente approvata dall'Autorità tutoria il 21 dicembre 1936, che concorda con le risultanze del Regio liquidatore;

Ritenuto che il Regio liquidatore ha trasferito con atto pubblico in data 29 dicembre 1936 tutte le attività del soppresso Ente al comune di Padova, dopo aver provveduto direttamente o pel tramite del Comune predetto all'estinzione delle passività e rimesso agli archivi comunali gli atti della liquidazione;

Ritenuto che con tali operazioni il Regio liquidatore ha adempiuto a tutte le disposizioni contenute nel succitato Regio decreto 15 febbraio 1934, n. 541;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra la gestione di liquidazione può ritenersi esaurita;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », disposta con R. decreto 15 febbraio 1934, n. 541, è dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge, secondo le risultanze del bilancio al 31 maggio 1936, reso dal Regio liquidatore.

Art. 2.

Il comune di Padova subentra in tutti i diritti del soppresso Ente per la definizione e il realizzo della vertenza giudiziaria in corso presso il Regio tribunale di Padova contro la Ditta Ratta di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 257.

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse del Regno;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925-III, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industrie;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928-VI, n. 1889, 1° dicembre 1932-XI, n. 1598, e 21 gennaio 1935-XIII, n. 168, relativi alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Vista la deliberazione in data 5 agosto 1936-XIV, n. 364, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I diritti per il rilascio di tessere di accesso ai recinti di Borsa e per i servizi della stessa, spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, vengono ridotti del 50 per cento sui prezzi attualmente in vigore, quando detto rilascio di tessere avviene nel secondo semestre dell'anno solare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 258.

Autorizzazione al comune di Pavia ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la istanza prodotta dal comune di Pavia per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pavia è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 259.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Penitenti di S. Maria Maddalena, in Vercelli.

N. 259. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Penitenti di S. Maria Maddalena, in Vercelli, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di beni immobili del valore di L. 400.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 febbraio 1937-XV.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Lettonia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE

PER GLI AFFARI ESTERI

PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore sono considerate come originarie e provenienti dalla Lettonia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni già effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in lats si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Bureau de Compensation auprès du Ministère des finances de Lettonie.

La conversione delle somme espresse in divisa diversa dalla lira e dal lats si effettuerà sulla base del corso ufficiale di chiusura della divisa stessa, alla Borsa di Roma del giorno precedente quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si intendono importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

In relazione al precedente articolo, chiunque abbia importato antecedentemente al 15 febbraio 1937 merci originarie e provenienti dalla Lettonia, ed alla stessa data sia ancora obbligato o in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà entro il 15 marzo 1937 farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo, che conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

Chiunque importi dal 15 febbraio 1937 in poi, in via definitiva o temporanea, merci originarie e provenienti dalla Lettonia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quadruplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Lettonia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6.

Per le merci esportate in Lettonia dal 15 febbraio 1937 in poi l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quadruplice esemplare; tale denuncia conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7.

Per le merci esportate in Lettonia anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8.

I pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Lettonia a favore di persone o di Case domiciliate in terzi Paesi dovranno essere assoggettati alle regole di cui all'art. 1. Saranno pure assoggettati a dette regole i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso del detto art. 1.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza lettone destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Le compensazioni private già approvate ed in corso di esecuzione al 5 febbraio 1937 non saranno sottoposte alle disposizioni del presente decreto.

Gli scambi commerciali reciproci, effettuati al di fuori dei limiti fissati nei contingenti, saranno da regolare tramite clearing.

Art. 11.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Lettonia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Lettonia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi, il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con il Bureau de Compensation auprès du Ministère des finances de Lettonie sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Governi.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal 15 febbraio 1937-XV.

Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(833)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° gennaio 1937-XV.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e l'Olanda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1935 concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Olanda;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di:

a) merci originarie dall'Olanda importate in Italia in qualsiasi tempo;

b) merci originarie delle Indie Olandesi, Surinam e Curacao, importate in Italia anteriormente al 1° gennaio 1937;

è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in fiorini olandesi si farà sulla base del cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Nederlandsch Clearinginstituut; la conversione delle somme espresse in divisa diversa dalla lira e dal fiorino olandese si effettuerà sulla base del corso del cambio medio ufficiale della divisa stessa alla Borsa di Roma del giorno precedente quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori sino a quando il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Chiunque, dalla data di entrata in vigore del presente decreto importi, in via definitiva o temporanea, merci originarie e provenienti dall'Olanda è tenuto a presentare, alle do-

gane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quadruplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Le merci originarie dell'Olanda, esportate da detto Paese dal 12 gennaio 1937 in poi, saranno accompagnate da una copia della fattura debitamente vistata dalle competenti Autorità olandesi. L'esibizione e consegna di tale copia di fattura sono condizioni necessarie affinchè la Banca d'Italia accetti il versamento a fronte delle merci suddette, importate in Italia.

Art. 4.

Per le merci olandesi importate in Italia anteriormente al 1° gennaio 1937, le denuncie presentate alle dogane del Regno, in base al decreto Ministeriale 30 luglio 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'Olanda, ed in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935, saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Olanda, deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta, ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6.

Per le merci esportate in Olanda dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quadruplice esemplare, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7.

Per le merci esportate in Olanda prima del 1° gennaio 1937 saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, a seconda del periodo in cui l'esportazione ebbe luogo, le denuncie presentate in conformità al disposto del decreto Ministeriale 30 luglio 1935 ed i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza olandese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza rilasciata dalle Autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

Potranno essere ammesse operazioni di compensazione privata relative a merci originarie dell'Italia ed a merci originarie delle Indie Olandesi, Surinam e Curacao, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e del Nederlandsch Clearinginstituut. Il regolamento di dette operazioni dovrà, comunque, avvenire per il tramite dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, rispettivamente del Nederlandsch Clearinginstituut, con le modalità che detti Istituti fisseranno.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui al-

l'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dall'Olanda.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Olanda importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del precedente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

A partire dal 1° gennaio 1937 s'intende abrogato, nei confronti dell'Olanda, il decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

I versamenti effettuati nei conti istituiti dal suddetto decreto e con le modalità da esso decreto stabilite, sono da considerarsi liberatori per i debitori.

Art. 14.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Nederlandsch Clearinginstituut sono autorizzati ad accordarsi sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli Accordi stipulati fra i due Paesi.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(834)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera datata 9 corrente, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

(845)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 13859-XVIII, del 9 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto Ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S.A.M.A.) delle miniere erariali asfaltifere di S. Valentino in territorio di Pescara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 3 marzo 1937-XV.

(846)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio 8 marzo 1937-XV, n. 12944-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1937-XV.

(847)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 11720-XVIII, dell'8 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1937-XV.

(848)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936.

(849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 marzo 1937-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

(850)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 marzo 1937-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

(851)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 marzo 1937-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.

(852)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 marzo 1937-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

(853)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 marzo 1937-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva.

(854)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 dicembre 1936-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione della aliquota di tassa di vendita sulla benzina.

(855)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 dicembre 1936-XV, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo.

(856)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a un posto di ispettore tecnico agricolo in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto in data 13 ottobre 1936-XV, col quale è stato indetto un concorso per un posto di ispettore tecnico agricolo in prova (gruppo *A*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che nel cennato decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista l'adesione data dalla presidenza del Consiglio, con lettera 9 marzo 1937, n. 7146.1-4.1.3.1.

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di ispettore tecnico agricolo (gruppo *A*) nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono stabilite per i giorni 6, 7 e 8 aprile 1937.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(862)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali n. 967, 961, 959 e 958 del 20 ottobre 1936-XIV, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 12 novembre 1936-XV, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici: giorni 29 e 30 marzo 1937.

1 posto allievo ispettore in prova forestale: giorni 18 e 19 aprile 1937.

8 posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, giorni 18, 19, e 20 aprile 1937.

35 posti di allievo ispettore in prova ingegnere: giorni 20 e 22 aprile 1937.

(861)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio che approva la graduatoria generale del concorso a posto di veterinario condotto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 1936;

Vista la rinuncia del dott. Zinghi Antonio alla condotta veterinaria di Castel di Lama;

Considerato che il dott. Simonelli Alfredo dovrà essere considerato rinunciatario perchè non ha assunto servizio entro il termine stabilito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ferracuti Giovanni è dichiarato vincitore per la condotta veterinaria di Castel di Lama.

Ascoli Piceno, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(863)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.